



COMUNE DI VARZI

Provincia di Pavia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 28/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018

L'anno 2018, addì **ventotto**, del mese di **Marzo**, alle ore **19:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco Gianfranco Alberti.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Sandro Sciamanna.

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ALBERTI GIANFRANCO	SI	
2	ANTONIAZZI ROBERTO	SI	
3	POCHINTESTA GIORGIO	SI	
4	ZANARDI GIULIO	SI	
5	DEGLIANTONI NADIA	SI	
6	BEDINI GIANFRANCO	SI	
7	PALLI GIOVANNI	SI	
8	NICORA MARCO	SI	
9	TAMBORNINI DANILO	SI	
10	ANTONIAZZI LUIGI	SI	
11	CALAMARETTI LUIGINA	SI	
12	BRIGNOLI ALBERTO	SI	
13	CAMPOROTONDO ANDREA EMILIO	SI	

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con il Decreto Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno 2018-2020 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

– in materia di **IMU**

- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali*

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTA la deliberazione di C.C. N. 8 del 31.3.2017, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2018 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2017;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille (detrazione € 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze	9,6 per mille, con riduzione del 50

concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,6 per mille

RITENUTO inoltre di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di **€ 200,00**.

DATO ATTO che le scadenze per il pagamento dell'Imposta Municipale Propria sono le seguenti:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Ufficio Finanziario;

VISTO l'esito della votazione:

- Voti favorevoli nove,
- Voti contrari zero,
- Astenuti quattro (Consiglieri: Antoniazzi Luigi, Calamaretti Luigina, Brignoli Alberto e Camporotondo Andrea Emilio),

resi in forma palese,

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille (detrazione € 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, e le relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13 bis, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011 e modificato con D.L. 8/04/2013 n. 35.

Successivamente, vista l'urgenza di procedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli nove, contrari zero, Astenuti quattro (Consiglieri: Antoniazzi Luigi, Calamaretti Luigina, Brignoli Alberto e Camporotondo Andrea Emilio), resi in forma palese

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Gianfranco Alberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sandro Sciamanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

copla della presente deliberazione viene pubblicata in data all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 30/03/2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 28/03/2018. ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Sandro Sciamanna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ nei termini di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Sandro Sciamanna

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Varzi, 30/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sandro Sciamanna

Sandro Sciamanna



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

16/02/2018

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Adriana Belcredi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità contabile.

16/02/2018

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Adriana Belcredi